

DIEGO QUAGLIONI

*Dante tra politica e diritto*

Nell'occasione del recente colloquio su «Dante politico. At the Crossroad of Arts and Sciences», svoltosi all'Università di Rochester, NY, tra il 16 e il 18 aprile scorso, per iniziativa di Donatella Stocchi-Perucchio, a me è toccato di parlare del confronto – eminentemente politico – di Dante con la letteratura canonistica nella disputa sui “duo magna luminaria”, e della difficoltà di bene intendere le posizioni “conciliatrici”, o supposte tali, assunte da Dante stesso a conclusione della *Monarchia*. In quella circostanza ho avuto come *discussant* Ken Pennington, il maggiore studioso di storia della canonistica medievale, e devo a lui, nella discussione, la riproposizione di una domanda diretta: «How much Dante really new about law?». Facile rispondere, in un rapido scambio di opinioni, «A lot», e molto confortante ricevere la risposta: «I also believe». Ma quel che è facile riconoscere e vedere riconosciuto in un dialogo estemporaneo tra storici del diritto medievale, non è ancora altrettanto facile vedere pacificamente accolto nella comune visione dell'universo dottrinale di Dante da parte di una vasta letteratura passata e presente<sup>1</sup>.

Certo né in passato sono mancati, né mancano al presente, studi che abbiano insistito e insistano sul legame profondo di Dante con il diritto e con la cultura giuridica del suo tempo<sup>2</sup>. Quand'anche ci si limitasse solo al *Convivio* o alla *Monarchia*, sarebbe difficile sottovalutare il peso che i riferimenti alle fonti normativo-dottrinali della tradizione di diritto comune hanno nei testi, insieme all'uso di un abbondante lessico

---

<sup>1</sup> Ho cercato di offrire un contributo alla conoscenza del ruolo di Dante nel rinnovamento della cultura giuridica del suo tempo, redigendo il capitolo *The Law* per l'*Oxford Handbook of Dante*, recentemente apparso per cura di M. Gragnolati, E. Lombardi e F. Southerden, Oxford University Press, Oxford 2021, pp. 257-272).

<sup>2</sup> Per una visione d'insieme della letteratura intorno alla relazione tra Dante e il diritto del suo tempo rinvio agli studi di C. DI FONZO, *Dante e la tradizione giuridica*, Carocci, Roma 2016. Utile in tal senso è anche la voce di P. ARMOUR, *Law*, in *The Dante Encyclopedia*, ed. by R. Lansing, Routledge, London and New York 2010<sup>2</sup>, pp. 557-560. Del tutto superata è invece la risalente voce di F. CANCELLI, *Diritto romano in Dante*, in *Enciclopedia Dantesca*, vol. I, pp. 472-479.

proveniente da quello stesso ambito. Ma è noto che ciò riguarda in primo luogo anche il *De vulgari eloquentia*, le Epistole e la stessa *Commedia*. Il libro di Justin Steinberg, *Dante and the Limits of the Law*, del 2013, è senz'altro una delle novità più interessanti degli ultimi anni nel vasto panorama della letteratura dantistica, e appare destinato a lasciare una traccia profonda negli studi di storia del pensiero politico così come in quelli di diritto e letteratura<sup>3</sup>. Steinberg ha mostrato l'intima relazione dell'opera di Dante con le strutture stesse del diritto e del linguaggio giuridico e del suo tempo, mettendo in luce il caratteristico modo di rapportarsi di Dante con il senso del diritto del suo tempo, e insieme, se così si può dire, la dimensione giuridica del suo mondo morale e letterario<sup>4</sup>.

C'è dunque qualcosa di più della *querelle* intorno alla conoscenza del diritto da parte di Dante o dei suoi rapporti con la scienza e la cultura giuridica del suo tempo, e non per la ragione che suggeriva al Kantorowicz di *The King's Two Bodies*, pur sicuro che l'interesse di Dante «toward Justinian and toward Roman Law in general» fosse senz'altro rilevante, la fulminante ma ambigua risposta al quesito circa il posto degli studi giuridici nella formazione del Poeta: «But who would care in any event to label Dante, the judge of the dead and the quick, a jurist?»<sup>5</sup>. Chi mai vorrebbe etichettare come giurista Dante, il giudice dei vivi e dei morti? Fu però Kantorowicz a sottolineare che la nostra difficoltà, con Dante, sta nel fatto che egli, nel riprodurre ad ogni pagina le conoscenze generali del suo tempo, offre su ogni questione una prospettiva sorprendentemente nuova, a tal punto che ogni prova della sua dipendenza da altri scritti serve solo a sottolineare la novità del suo atteggiamento e delle sue soluzioni. Il problema, pertanto, non è quello di sapere quanto Dante sapesse di

<sup>3</sup> J. STEINBERG, *Dante and the Limits of the Law*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2013 (*Dante e i confini del diritto*, trad. di S. Menzinger, Viella, Roma 2016). Sul libro di Steinberg si veda la mia recensione nella «Rassegna europea di letteratura italiana», XLIII, 2014, pp. 125-130, insieme a quanto ho scritto nella mia nota dal titolo *The Poet-as-Judge*, in «Il Pensiero politico», XLVIII, 2015, pp. 501-509.

<sup>4</sup> Si veda anche l'importante premessa, svolta nel libro dello stesso J. STEINBERG, *Accounting for Dante. Urban Readers and Writers in Late Medieval Italy*, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2007 (*Dante e il suo pubblico. Copisti, scrittori e lettori nell'Italia comunale*. Prefazione di L. Leonardi, trad. di A. Carocci, Viella, Roma 2018).

<sup>5</sup> E.H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton 1957, pp. 452-453; su cui si veda D. QUAGLIONI, *Between Law and Theology: From 'Convivio' to Monarchy*, in *Dante as Political Theorist. Reading Monarchia*, ed. with an Introduction by M.L. Ardizzone, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge 2018, pp. 151-166.

diritto, e tanto meno «whether or not Dante studied Law», cosa del tutto incerta («quite uncertain»), se è vero che a differenza del suo amico poeta-giurista Cino da Pistoia è ignoto, ma non del tutto improbabile, che Dante abbia avuto una regolare formazione giuridica in diritto civile e canonico, dal momento che i riferimenti ai testi legali non sono proprio così sporadici come spesso si è voluto far credere, soprattutto quando si concentrano nelle opere dottrinali come il *Convivio* e la *Monarchia*<sup>6</sup>.

Per andare oltre questo complesso di interrogativi occorre, per usare un'immagine foucauldiana, “diagonalizzare” le opere dottrinali di Dante, sia in volgare sia in latino, come il *Convivio*, il *De vulgari eloquentia* e la *Monarchia*, per tentare una lettura in filigrana della loro struttura letteraria e concettuale, se è vera la tesi di Steinberg, che si estende anche alla *Commedia*, circa la consustanzialità di letteratura e diritto nel mondo di Dante: «Dante's literary-theoretical framework is simultaneously and manifestly a legal one»<sup>7</sup>. Un'intima relazione unisce l'opera di Dante al senso del diritto e al linguaggio giuridico del suo tempo, sicché si può parlare di una dimensione giuridica del suo mondo morale e letterario e finanche di una manifesta simultaneità della struttura teoretico-letteraria della sua opera con la natura sapienziale e aperta alle interferenze più varie del diritto comune<sup>8</sup>.

È questa struttura, simultaneamente normativa e letteraria, a rendere la lettura del Dante politico così attrattiva per il nostro tempo, che non può dimenticare che la lingua di Dante, che in gran parte è ancora la lingua del nostro tempo, include in sé anche la lingua del diritto e quella di una nascente dimensione politica delle dottrine teologiche e giuridiche. La lingua della politica, in Dante, si nutre della lingua della teologia e del diritto (in qualche modo lo riconobbero, subito dopo la sua morte, gli estensori dei primi epitafi, che non a caso cominciano l'uno con le parole *Iura monarchie*, l'altro con l'appellativo *Theologus Dantes*)<sup>9</sup>. Ciò

<sup>6</sup> Vedi ancora QUAGLIONI, *The Law*, cit., p. 258.

<sup>7</sup> STEINBERG, *Dante and the Limits of the Law*, cit., p. 1.

<sup>8</sup> Vedi l'importante contributo di P. FIORELLI, *Il senso del diritto nella 'Monarchia'*, in «Lecture Classensi», XVI, 1987, pp. 79-97; e cfr. D. QUAGLIONI, «*Arte di bene e d'equitate*». Ancora sul senso del diritto in Dante (*'Monarchia'*, II v 1), in «Studi danteschi», LXXVI, 2011 [ma 2012], pp. 27-46.

<sup>9</sup> Sulle iscrizioni del sepolcro di Dante si veda la voce *Epitafi* di A. CAMPANA, in *Enciclopedia dantesca*, II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 710-711, con gli aggiornamenti e le precisazioni di G. INDIZIO, *Problemi di biografia dantesca*, presentazione di M. Santagata, Longo, Ravenna 2013, pp. 403-448 e di A. PIACENTINI, *Dante tra Virgilio e Scipione l'Africano nell'epitaffio 'Theologus Dantes' di Giovanni del Virgilio e in Boccaccio*, in «Aevum», LXXXIX, 2015, pp. 361-370.

implica il problema del rapporto di Dante con il linguaggio dei giuristi (meglio sarebbe dire con il linguaggio della scolastica giuridica del suo tempo). Si può parlare infatti da una parte del modo con cui Dante fa uso del linguaggio della scolastica giuridica e della prassi giuridica del suo tempo (la lingua del diritto in Dante), e dall'altra del modo con cui Dante apporta il suo personale contributo alla creazione di una lingua del diritto (il linguaggio giuridico di Dante in un senso, vorrei dire, più proprio)<sup>10</sup>.

Da questo punto di vista un esame del linguaggio giuridico di Dante può ancora contribuire alla soluzione di non pochi problemi dell'interpretazione e della costituzione stessa delle opere politiche di Dante per eccellenza. Il breve spazio di tempo concesso, insieme al titolo stesso di questo convegno ("Dante e la politica. Dal passato al presente") mi hanno indotto a collegare la mia relazione, il cui titolo generico ha meritato giustamente la sua inclusione nella sezione "Testi e contesti politici danteschi", alla sezione sull'uso politico di Dante nella prima metà del Novecento. L'esempio che porto appartiene infatti ad un momento genetico particolarmente importante della scienza giuspubblicistica europea, quello in cui un giovane non ancora addottorato, studente all'Università di Vienna, pone le premesse di un ribaltamento della scolastica del diritto pubblico del suo tempo e in particolare della tradizione scientifica che si incarnava nell'ultimo erede della scienza giuridica ottocentesca, Georg Jellinek, dedicando a Dante e alla *Monarchia* una monografia sulla quale anche di recente si è appuntata la curiosità di diversi studiosi<sup>11</sup>.

Si tratta naturalmente di Hans Kelsen e del suo ampio saggio dal titolo *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, apparso nel 1905, soli sei anni prima degli *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze* (*Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica*), del 1911, l'opera con la quale Kelsen sottopone a critica radicale la tradizione del diritto pubblico tedesco dell'Ottocento e di Georg Jellinek in particolare.

<sup>10</sup> Mi permetto di rinviare, su questo punto, alla mia relazione dal titolo *Il latino giuridico di Dante*, svolta al XXIII Convegno annuale della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, "Il latino di Dante" (Bologna, 19 dicembre 2020), i cui Atti sono in corso di pubblicazione a cura di P. Chiesa.

<sup>11</sup> Non è un caso che due delle relazioni al Convegno "Dante Alighieri e il Diritto pubblico" (Milano, Scuola di Giurisprudenza dell'Università Bocconi, 26 novembre 2021), siano dedicate a tale singolare momento del *revival* dantesco a cavaliere del secolo XX (M. PATRONO, *Il Kelsen del 'De Monarchia' di Dante e la dottrina pura del diritto*; P.G. MONATERI, *Il Dante di Kelsen tra teologia politica e "systema juris"*).

Nella sua ricostruzione e nella sua attualizzazione del contenuto dottrinale della *Monarchia*, Dante è individuato come il costruttore di una sia pur incompiuta teoria organica dello Stato come ordinamento giuridico e della stessa sovranità come *differentia specifica* rispetto ad ogni altra organizzazione sociale o politica<sup>12</sup>.

È proprio il rapporto tra politica e diritto in Dante a catturare l'attenzione di Kelsen, che articola il suo saggio intorno agli snodi fondamentali della *Monarchia*, proponendo, insieme ad un'ampia sintesi della pubblicistica del XIII secolo, un'analisi dei fondamenti della dottrina dantesca dello Stato, della sua forma, dei rapporti di potere interni ed esterni al suo ordinamento, dell'Impero come supremo potere giurisdizionale, cioè come *officium* e principio d'ordine universale, e dell'imperatore stesso come un suo organo. L'intreccio di politica e diritto nell'opera di Dante era mostrato da Kelsen anche con particolare riguardo alle Epistole (in special modo la V, a tutti i potentati d'Italia, e la VI, "agli scelleratissimi concittadini fiorentini", sulla soggezione dei poteri particolari all'universale giurisdizione dell'imperatore e sull'imprescrittibilità dei diritti dell'Impero)<sup>13</sup>. Ma è dalla *Monarchia* che egli traeva ovviamente le più ampie citazioni, la più lunga ed importante delle quali riguarda un passaggio cruciale del trattato dantesco, al quale Kelsen annetteva un rilievo tutto particolare per la comprensione dell'idea dantesca della sovranità statale, contrapponendolo ad ogni interpretazione di tipo "assolutistico" («Doch steht einer derartigen Interpretation – egli scrive – die im folgenden zitierte Stelle entgegen, welche für die Entscheidung der Frage, wie Dante sich das Kompetenzverhältnis zwischen dem Universal Staate und den eingegliederten Verbänden gedacht hat, die weitaus wichtigste ist»)<sup>14</sup>, anche se poi il giurista riduce tale importanza

<sup>12</sup> H. KELSEN, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, F. Deuticke, Wien-Leipzig 1905 («Wiener Staatswissenschaftliche Studien», Bd. 6, Heft 3). Una discussione sull'importanza della lettura dantesca per la formazione del sistema kelseniano è stata rinnovata dai recenti contributi di O. LEPSIUS, *Hans Kelsen on Dante Alighieri's Political Philosophy*, in «The European Journal of International Law», XXVII, 2017, pp. 1153-1167, e di M. PATRONO, *Kelsen Before Kelsen. Reflections on Hans Kelsen's Die Staatslehre des Dante Alighieri*, in «Victoria University of Wellington Law Review», L, 2019, pp. 420-432. Si veda anche M. CAU, *Hans Kelsen et la théorie de l'État chez Dante*, in «Laboratoire italien», V, 2005, pp. 125-150 [*Droit et Littérature*. Sous la direction de M. Cau et G. Marchetto]; ID., *To the Roots of the Universal Juridical Order: Hans Kelsen and the Staatslehre of Dante Alighieri*, in *Hans Kelsen and the Natural Law Tradition*, ed. By P. Langford, I. Bryan, and J. McGarry, Brill, Leiden-Boston 2019, pp. 94-117.

<sup>13</sup> KELSEN, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, cit., p. 116 e specialmente pp. 132-134.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 129.

alla dimensione strettamente legislativa, quella dell'attribuzione della regolamentazione degli affari locali all'autorità locale, con riserva della legislazione comune al monarca universale, mentre Dante ha in mente l'interpretazione dello statuto – *ius proprium* – mediante il ricorso alle norme di diritto comune)<sup>15</sup>. Si tratta del capitolo XIV del libro I, e del luogo in cui Dante spiega che l'esercizio del potere normativo del monarca universale non consiste nella soppressione degli ordinamenti particolari, scrivendo (*Monarchia*, I XIV 4-5)<sup>16</sup>:

Per la qual cosa bisogna considerare bene, che quando si dice 'il genere umano può essere retto da un solo principe sovrano', ciò non si deve intendere nel senso che ogni minimo caso di ciascun municipio sia direttamente giudicato da quel solo reggitore: anche perché talvolta le leggi municipali sono manchevoli e necessitano di un principio direttivo [...]. Hanno infatti i popoli, i regni e le città tra di loro delle particolarità, che conviene regolare con leggi differenti: la legge infatti è una regola direttiva della vita.

Kelsen si serviva dell'edizione critica della *Monarchia* approntata da Carl Witte (grande filologo, ma anche grande storico del diritto intermedio) nel 1874<sup>17</sup>, nella quale appunto il testo di Dante si legge in questo modo<sup>18</sup>:

<sup>15</sup> Rimando al mio commento alla *Monarchia*, in DANTE ALIGHIERI, *Opere*. Edizione diretta da M. Santagata, II, *Convivio, Monarchia, Epistole, Egloge*, a cura di G. Fioravanti, C. Giunta, D. Quaglioni, C. Villa, G. Albanese, Mondadori, Milano 2014, pp. 807-1415: 1026-1032; poi in Dante Alighieri, *Monarchia*. Edizione commentata a cura di D. Quaglioni, Mondadori, Milano 2015 («i Meridiani paperback»), pp. 128-134, ristampata con aggiornamenti bibliografici negli «Oscar Classici» (242), Mondadori, Milano 2021, da cui cito.

<sup>16</sup> DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di D. Quaglioni, cit., pp. 128-133: «Propter quod advertendum sane quod cum dicitur 'humanum genus potest regi per unum supremum principem', non sic intelligendum est, ut minima iudicia cuiuscunque municipii ab illo uno immediate prodire possint: cum etiam leges municipales quandoque deficiant et opus habeant directivo [...]. Habent nanque nationes regna et civitates inter se proprietates, quas legibus differentibus regulari oportet: est enim lex regula directiva vite».

<sup>17</sup> DANTIS ALLIGHIERII *De Monarchia libri III, codicum manuscriptorum ope emendati* per Carolum Witte, Sumptibus Guilielmi Braumüller, Vindobonae 1874<sup>2</sup>, edizione sulla quale si veda ora l'importante contributo di A. COLOMBO, «Litigia inter curiam romanam saecularesque principes». Per la *'Monarchia'* di Karl Witte (1863-1874), in «Studi sul Settecento e l'Ottocento», XVI, 2021 [*Dante 2021. Tradizione e fortuna*], pp. 111-121.

<sup>18</sup> DANTIS ALLIGHIERII *De Monarchia libri III, codicum manuscriptorum ope emendati* per Carolum Witte, cit., p. 28.

Propter quod advertendum sane, quod, quum dicitur, humanum genus potest regi per unum supremum Principem, non sic intelligendum est ut minima judicia cuiuscumque municipii ab illo uno immediate prodire possint; quum etiam leges municipales quandoque deficiant, et opus habeant directivo [...]. Habent namque nationes, regna, et civitates, inter se proprietates, quas legibus differentibus regulari oportet. Est enim lex regula directiva vitae.

Del saggio di Kelsen fu realizzata un'edizione italiana nel 1974, subito dopo la morte del giurista, che da Berkeley ne aveva autorizzato la pubblicazione «come pura e semplice ristampa della monografia pubblicata nel 1905»<sup>19</sup>. l'Editore dichiarava però in una nota preliminare, che il «piccolo problema» - dice proprio così, il «piccolo problema» - delle modifiche intervenute nella lettura dei testi danteschi «in base ai risultati della filologia ottenuti dalla data di pubblicazione del saggio ad oggi» era stato risolto decidendo «di lasciare senza alcuna correzione i testi danteschi riportati dal Prof. Kelsen, eccezion fatta, in certi casi, per la punteggiatura»<sup>20</sup>.

Tale affermazione non corrisponde al vero. È infatti palese che, nel caso del brano cui Kelsen annetteva una capitale importanza per la ricostruzione del pensiero politico di Dante e che abbiamo sopra citato, l'Editore italiano scelse di riprodurre la recente edizione critica della *Monarchia* data alle stampe da Pier Giorgio Ricci per la Società Dantesca Italiana nel centenario del 1965<sup>21</sup>, che proprio in quel passaggio considerato da Kelsen di primaria importanza per la comprensione del pensiero politico di Dante, ne deformava il senso introducendo una indebita correzione (*intra se* in luogo di *inter se*), sicché il testo dantesco accolto nella traduzione italiana di Kelsen suona in questo modo<sup>22</sup>:

<sup>19</sup> Nota dell'Editore, in H. KELSEN, *La teoria dello Stato in Dante*. Con un saggio di V. Frosini su *Kelsen e Dante*, M. Boni Editore, Bologna 1974, p. v. Di questa traduzione è stata recentemente prodotta una riedizione: H. KELSEN, *Lo Stato in Dante*, presentazione di P.G. Monateri, postfazione di T.E. Frosini, Mimesis, Milano 2021. Sull'importanza dell'opera giovanile di Kelsen nella diffusione del suo pensiero in Italia, oltre alla risalente rassegna di M.G. LOSANO, M. MARCHETTI, R. ORSINI, D. SORIA, *La fortuna di Hans Kelsen in Italia*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», VIII, 1979, pp. 465-500, vedi diffusamente A. MERLINO, *Storia di Kelsen. La recezione della "Reine Rechtslehre" in Italia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2013.

<sup>20</sup> Nota dell'Editore, in KELSEN, *La teoria dello Stato in Dante*, cit., p. vi.

<sup>21</sup> DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di P.G. Ricci, Mondadori, Milano 1965 (*Le opere di Dante Alighieri*. Edizione Nazionale a cura della Società Dantesca Italiana, V)

<sup>22</sup> KELSEN, *La teoria dello Stato in Dante*, cit., p. 156.

Propter quod advertendum sane, quod cum dicitur; ‘humanum genus potest regi per unum supremum Principem’, non sic intelligendum est ut minima iudicia cuiuscumque municipii ab illo uno immediate prodire possint; cum etiam leges municipales quandoque deficiant, et opus habeant directivo [...]; habent namque nationes, regna et civitates intra se proprietates, quas legibus differentibus regulari oportet. Est enim lex regula directiva vitae.

Ricci infatti aveva creduto di individuare uno dei pochi errori d’archetipo proprio in *Monarchia*, I xiv 5. Contro la lezione unanime dei codici allora conosciuti e della *princeps, inter se* (ma anche Ficino traduce «tra loro») <sup>23</sup>, adottata dai precedenti editori, Ricci seguiva la lezione attestata da un volgarizzamento quattrocentesco («intra di sé») <sup>24</sup>:

Il secondo errore si trova in I, xiv, 5 [...]: *Habent nanque nationes, regna et civitates inter se proprietates, quas legibus differentibus regulari oportet*. Dante sta illustrando come esattamente si debba intendere il governo di un principe supremo nei confronti del genere umano; ed osserva che dal principe non debbono attendersi le leggi particolari, adatte alle locali esigenze di ciascuna comunità. *Intra se*, dunque, non *inter se*, dato che qui non s’accenna minimamente a rapporti intercorrenti tra le varie comunità, ma invece alle caratteristiche (*proprietates*) che ciascuna ha in se stessa (*intra se*). Che lo scambio tra *intra* e *inter* sia nato da un’abbreviazione non bene sciolta, è, d’altra parte, cosa che s’intende facilmente.

Il problema parrebbe ben posto e la soluzione parrebbe plausibile, tant’è che in tempi più recenti la Shaw, dimenticando, in questo caso,

<sup>23</sup> *La Monarchia di Dante tradotta di latino in lingua toschana da Marsilio Ficino Fiorentino*, in P. SHAW, *La versione ficiniana della ‘Monarchia’*, in «Studi danteschi», LI, 1978, pp. 289-407; riprodotto in DANTE, *Monarchia*, traduzione di N. Marcelli e M. Martelli; COLA DI RIENZO, *Commentario*; MARSILIO FICINO, *Volgarizzamento*; introduzione e commento di F. Furlan; note alla traduzione italiana della *Monarchia* di M. Martelli, Mondadori, Milano 2004, pp. 367-490: 397 («tra l’oro»), e ora riedito a cura di D. Ellero come *Appendice IV* nella *Nuova edizione commentata delle opere di Dante*, IV. *Monarchia*, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, con la collaborazione di D. Ellero, Salerno Editrice, Roma 2013, pp. 469-536, da cui si cita (p. 486).

<sup>24</sup> P.G. RICCI, *Introduzione*, in DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di P.G. Ricci, cit., p. 48. Si veda anche P. SHAW, *Il volgarizzamento inedito della ‘Monarchia’*, in «Studi danteschi», XLVII, 1970, pp. 59-224: 147. La correzione era stata suggerita per la prima volta da D. BIGONGIARI, *Notes in the Text of Dante*, in «The Romanic Review», XLI, 1950, pp. 1-13, 81-95: 86; poi in ID., *Essays on Dante and Medieval Culture*, Olschki, Firenze 1964, pp. 25-38: 37.



quella tendenza di Ricci, da lei stessa riconosciuta, «a trarre conclusioni affrettate e quindi formularle in modo perentorio»<sup>25</sup>, ha giudicato ineccepibile il caso e persuasiva la spiegazione di Ricci sull'origine dell'errore (pp. 245-246)<sup>26</sup>:

A I xiv 5 quando si fa riferimento alle caratteristiche delle differenti nazioni, regni e città che possono essere tranquillamente affidate alla giurisdizione locale e non richiedono la guida e l'intervento sovrastanti del monarca universale, la frase corretta è *habent ... intra se proprietates* e non *habent ... inter se proprietates* come si trova in tutti i testimoni. Dante qui sta parlando delle locali caratteristiche interne delle singole comunità (*intra se*), non delle relazioni tra le comunità (*inter se*). L'origine dell'errore è facilmente ravvisabile in un'abbreviazione fraintesa o negligenzemente trascritta (l'abbreviazione per *intra* è confusa con quella per *inter*). Qui il testo Ricci, che adotta una proposta avanzata da Bigongiari, è un chiaro miglioramento di quello del Rostagno, il quale (al pari di Bertalot e Witte prima di lui) non lo identificò come errore.

In realtà questa apparentemente minima modifica del testo conduce a un grave travisamento del pensiero politico di Dante. Ricci correggeva a torto un luogo in cui Dante si esprime con perfetta aderenza, lessicale e concettuale, ai moduli correnti delle dottrine di diritto comune pubblico, tanto è vero che Bruno Nardi, sulla base del successivo accenno di Dante alle differenze tra ordinamenti, rifiutò di accogliere la correzione proposta da Ricci<sup>27</sup>. E aveva ragione, perché Dante in quel luogo della *Monarchia*, che è di poco preceduto dall'affermazione secondo cui gli statuti, le *leges municipales*, sono talvolta manchevoli e necessitano di un principio direttivo (I xiv 4), non ha in mente alcun carattere "intrinseco", alcuna connotazione "identitaria", ma il concetto

<sup>25</sup> P. SHAW, *Introduzione*, in DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di P. Shaw, Le Lettere, Firenze 2009 («Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale»), pp. 204-334: 215.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 245-246. Per la lezione stabilita da i precedenti editori vedi DANTIS ALAGHERII *De monarchia libri III* rec. L. Bertalot, In Aedibus L.S. Olschki, Gebennae 1920, p. 32; *Monarchia*, a cura di E. Rostagno, in *Le opere di Dante*. Testo critico della Società Dantesca Italiana, a cura di M. Barbi, E.G. Parodi, F. Pellegrini, E. Pistelli, P. Rajna, E. Rostagno, G. Vandelli, Nella sede della Società, Firenze 1960<sup>2</sup> [= *Le opere di Dante*. Testo critico 1921 della Società Dantesca Italiana. Con un saggio introduttivo di E. Ghidetti, Le Lettere, Firenze 2011], pp. 329-381: 342.

<sup>27</sup> Vedi il commento di Bruno Nardi a *Monarchia*, a cura di B. Nardi, in DANTE ALIGHIERI, *Opere minori*, III, 1, Ricciardi, Milano-Napoli 1996<sup>2</sup>, pp. 355-356. Riconobbe la genuinità della lezione tradizionale anche G. FAVATI, *Sul testo della «Monarchia» di Dante: proposta di nuove lezioni*, in «IDE», II, 1970, pp. 1-29: 7, nota 15.

relazionale di *iura propria*, di “diritti propri”, appunto *proprietates*, che sono tali per ciascun *populus* solo in rapporto agli *iura communia*, secondo uno schema allora risaputo, mutuato da un vulgato luogo di Gaio nel Digesto di Giustiniano (Dig. 1, 1, 9), divenuto nella scienza giuridica del tempo la *sedes materiae* di ogni discussione sulla potestà di statuire degli organismi particolari (*potestas condendi statuta*)<sup>28</sup>. È appunto la questione di cui Dante tratta in *Monarchia* I xiv 5, avendo in mente, se non sotto gli occhi, il luogo gaiano che recita<sup>29</sup>:

Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi proprium ipsius civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.

Sono queste le *proprietates*, le particolarità, le differenze specifiche dei popoli “tra di loro”. Appunto: *nationes, regna et civitates inter se*. Insomma, l’Editore italiano del saggio di Kelsen, adottando la lezione dell’edizione Ricci, è riuscito nel difficile risultato di fare un torto insieme a Dante e a Kelsen, alle parole della politica e del diritto in Dante e in Kelsen, e in definitiva al pensiero politico di entrambi<sup>30</sup>.

L’esempio qui proposto non è il solo da cui si possa trarre un

<sup>28</sup> Vedi il classico libro di M. SBRICCOLI, *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Giuffrè, Milano 1969. Per gli sviluppi della dottrina nell’età di Dante vedi D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione nel pensiero giuridico del Trecento italiano: le “Quaestiones statutorum” di Alberico da Rosate (c. 1290-1360)*, in *L’educazione giuridica, V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione, 2. Modelli storici e comparativi*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, ESI, Napoli 1988, pp. 109-160; poi in Id., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medio Evo ed Età Moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Maggioli, Rimini 1989, pp. 35-75.

<sup>29</sup> *Corpus Iuris Civilis*, I, *Digesta*, recognovit Th. Mommsen, Apud Weidmannos, Berolini 1872, p. 1.

<sup>30</sup> Per una più dettagliata storia dell’interpretazione di questo luogo vedi il mio commento a DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a cura di D. Quaglioni, cit., pp. 131-132, e quanto ho esposto in *Un nuovo testimone per l’edizione della ‘Monarchia’ di Dante: il Ms. Add. 6891 della British Library*, in «Laboratoire italien», XI, 2011, pp. 231-279, accolto anche da P. C[HIESA] e A. T[ABARRONI], *Nota al testo*, in *Nuova edizione commentata delle opere di Dante*, IV, *Monarchia*, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, cit., p. cxxxv e pp. 58-59 per la messa a testo, con l’ottima traduzione «Nazioni, regni e città hanno l’una rispetto all’altra caratteristiche proprie, che devono essere regolate con leggi differenti».

insegnamento circa la necessità di valutare il grado di aderenza della lingua della politica in Dante alle locuzioni, alle formule e alle elaborazioni della scolastica giuridica del suo tempo, civilistica e canonistica, fino all'implicito ma chiaro appiglio a massime e a brocardi correnti. Si potrebbe continuare a lungo. Ciò non significa naturalmente che il sapiente uso della lingua della giurisprudenza del suo tempo, fino all'altrettanto sapiente trasformazione di questa nella costruzione delle autorità necessarie allo sviluppo del suo pensiero politico, faccia di Dante un giurista o induca ad attribuirgli la *forma mentis* del giurista, questione intorno alla quale in altri tempi si è disputato e che mi pare sia stata chiusa dall'ironia di Ernst Kantorowicz<sup>31</sup>. Ciò che invece importa è che in Dante la lingua del diritto, di cui egli si serve e che egli riplasma come espressione di una indefettibile «regola di ragione» e della sua funzione eminentemente salvifica, è impressa nel lessico politico di Dante come un'impronta distintamente leggibile.

---

<sup>31</sup> Vedi *supra*, nota 5.